

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica

(95/C 128/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94)572 def. — 94/0299(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 marzo 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 57, paragrafi 1 e 2, primo e terzo periodo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B,

(1) considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che per i cittadini degli Stati membri essa comporta, segnatamente, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

(2) considerando che un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in uno Stato membro diverso, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro in virtù della direttiva 89/48/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni⁽¹⁾, che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione completa dell'avvocato migrante nell'ordine professionale dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse;

(3) considerando che alcuni avvocati migranti possono integrarsi rapidamente nell'ordine professionale dello Stato membro ospitante — in particolare so-

stenendo la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE — mentre altri possono perseguire tale integrazione al termine di un periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine;

(4) considerando che questo periodo, che può avere durata massima di cinque anni, deve consentire all'avvocato migrante di accedere alla professione o automaticamente, se ha praticato per tre anni in forma effettiva e permanente nel diritto dello Stato membro ospitante e nel diritto comunitario, o, in caso contrario, dopo essersi sottoposto ad una prova integrativa semplificata, se comprova un'esperienza professionale in tale Stato membro ospitante;

(5) considerando che un provvedimento comunitario è giustificato non solo perchè rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo nuovo che consente loro l'esercizio della professione a titolo permanente in uno Stato membro ospitante dopo un periodo di transizione, ma anche perchè, dando agli avvocati la possibilità di esercitare a titolo provvisorio con il loro titolo professionale d'origine, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze all'atto di transazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali;

(6) considerando che un provvedimento comunitario è giustificato anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare la professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni giuridiche dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che una direttiva che detti le condizioni per l'esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, degli avvocati che esercitano la loro attività con il titolo professionale dello Stato membro di origine, è

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

l'unico provvedimento in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto;

- (7) considerando che la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;
- (8) considerando che è opportuno sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperino alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; che resta riservato al diritto applicabile agli avvocati dello Stato membro ospitante la disciplina degli effetti di detta iscrizione rispetto alle circoscrizioni giudiziarie e ai vari ordini e gradi di giurisdizione dinanzi ai quali gli avvocati possono patrocinare;
- (9) considerando che gli avvocati non ancora completamente integrati nell'ordine professionale dello Stato membro ospitante sono tenuti ad esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine, onde garantire la corretta informazione dei clienti e permettere di distinguere questi avvocati e gli avvocati dello Stato membro ospitante che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo;
- (10) considerando che è opportuno permettere agli avvocati contemplati dalla presente direttiva di dare consulenze, segnatamente nel diritto dello Stato membro di origine, nel diritto comunitario, nel diritto internazionale e nel diritto dello Stato membro ospitante; che questa possibilità era già contemplata dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (*), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto attiene alla prestazione di servizi; che, tuttavia, è opportuno prevedere, come in detta direttiva la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda di determinati atti in materia di diritti immobiliari e di diritti di successione; che la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune attività a professioni diverse da quella di avvocato; che è altresì opportuno prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà, per lo Stato membro ospitante, di esigere che l'avvocato che esercita con il suo titolo professionale di origine agisca di concerto con un avvocato ivi stabilito per rappresentare e difendere un cliente in giu-

dizio; che l'obbligo di agire di concerto si applica conformemente all'interpretazione che di tale nozione ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza del 25 febbraio 1988 nella causa 427/85, Commissione/Germania (**);

- (11) considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei titoli professionali quello di «procuratore legale» per l'Italia, dato che quest'ultimo esercita ora le stesse attività di un «avvocato»;
- (12) considerando che l'avvocato iscritto con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante deve restare iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine se vuole conservare la sua qualifica di avvocato ed avvalersi della presente direttiva; che, per tale ragione, è indispensabile instaurare una stretta collaborazione fra le autorità competenti, soprattutto nell'eventualità di procedimenti disciplinari;
- (13) considerando che gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualità di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati;
- (14) considerando che la presente direttiva permette agli avvocati di esercitare la loro attività in via temporanea in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, allo scopo di facilitare loro l'esercizio della professione senza alcuna restrizione in conformità della direttiva 89/48/CEE; che, in forza degli articoli 48 e 52 del trattato come interpretati dalla Corte di giustizia, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita nel suo territorio; che, dopo tre anni di attività effettiva e permanente svolta nello Stato membro ospitante e vertente sul diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente nell'ordine professionale di avvocato dello Stato membro ospitante, e che pertanto abbiano diritto alla dispensa totale dalle misure integrative; che se l'attività effettiva e permanente esercitata per almeno tre anni nello Stato membro ospitante non verteva sul diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, le misure integrative devono limitarsi ad una prova atitudinale vertente sul diritto procedurale e sulla deontologia dello Stato membro ospitante;
- (15) considerando che gli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine devono avere la possibilità di seguire corsi o seminari organizzati nello Stato membro ospitante per acquisire o approfondire la loro conoscenza del diritto di questo Stato membro, ivi compreso l'ordinamento della professione e le sue norme di deontologia;

(*) GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17.

(**) Racc. 1988, pag. 1123.

(16) considerando che l'evoluzione economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di esercitare in comune la professione di avvocato sta diventando una realtà; che è opportuno evitare che il fatto di esercitare la professione in tale forma nello Stato membro di origine costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intralci allo stabilimento nello Stato membro ospitante degli avvocati che vi partecipano; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo, campo di applicazione e definizioni

1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «avvocato»: ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali:

— in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

— in Danimarca: Advokat

— in Germania: Rechtsanwalt

— in Grecia: Δικηγόρος

— in Spagna: Abogado

— in Francia: Avocat

— in Irlanda: Barrister, Solicitor

— in Italia: Avvocato, Procuratore legale

— in Lussemburgo: Avocat

— nei Paesi Bassi: Advocaat

— in Portogallo: Advogado

— nel Regno Unito: Advocate, Barrister, Solicitor.

b) «Stato membro di origine», lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro.

c) «Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

d) «titolo professionale di origine», il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante.

e) «studio collettivo», qualsiasi entità, dotata o non di personalità giuridica e costituita secondo la legislazione di uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati esercitano la loro attività professionale in comune e sotto una denominazione comune.

3. La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e — ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 — nello Stato membro ospitante.

4. L'esercizio della professione di avvocato, ai sensi della presente direttiva, non riguarda le prestazioni di servizi disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE.

Articolo 2

Diritto di esercitare la professione in via temporanea con il proprio titolo professionale di origine

Gli avvocati hanno il diritto di esercitare per cinque anni le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine. L'esercizio definitivo nello Stato membro ospitante è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 10 della presente direttiva.

Articolo 3

Iscrizione presso l'autorità competente

1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 nel Regno Unito e in Irlanda, gli avvocati che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per la professione di «barrister» o di «advocate», oppure presso l'autorità competente per la professione di «solicitor».

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 nel Regno Unito, l'autorità competente per un «barrister» irlandese è quella competente per la professione di «barrister» o di «advocate» e per un «solicitor» irlandese è quella competente per la professione di «solicitor».

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 in Irlanda l'autorità competente per un «barrister» o per un «advocate» del Regno Unito è quella competente per la professione di «barrister», e per un «solicitor» del Regno Unito quella competente per la professione di «solicitor».

4. Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi albi professionali l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente direttiva.

Articolo 4

Esercizio temporaneo con il titolo professionale di origine

1. L'avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine.

2. Lo Stato membro ospitante può esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine aggiunga la denominazione dell'organizzazione professionale cui appartiene nello Stato membro di origine ovvero quella della giurisdizione presso la quale può patrocinare secondo la normativa dello Stato membro di origine. Lo Stato membro ospitante può altresì esigere che l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine menzioni la sua iscrizione presso l'autorità competente di tale Stato membro.

3. In caso di rischio di confusione con il titolo professionale rilasciato dallo Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest'ultimo possono chiedere che sia fatta menzione dello Stato membro di origine.

Articolo 5

Campo di attività

1. Salvo applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine, svolge le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante.

2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti autentici attributivi del potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell'avvocato, possono escludere da queste attività l'avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri.

3. Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto esiga l'assistenza obbligatoria

di un avvocato, lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi esercitanti con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué» o un «procuratore» patrocinante dinanzi ad essa.

Articolo 6

Regole professionali e deontologiche applicabili

1. Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle regole professionali e deontologiche dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato.

2. Gli avvocati che esercitano con il proprio titolo professionale di origine devono essere adeguatamente rappresentati nelle organizzazioni professionali dello Stato membro ospitante. Tale rappresentanza deve contemplare, almeno, un diritto di voto per l'elezione degli organi di dette organizzazioni.

3. Lo Stato membro ospitante può imporre all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale o, in alternativa, l'obbligo di affidarsi ad un fondo di garanzia professionale in conformità della normativa che disciplina le attività professionali esercitate sul suo territorio. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è dispensato dall'osservanza di tale obbligo, qualora documenti di avere sottoscritto un'assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, nella misura in cui le modalità e l'estensione della copertura siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che l'interessato sottoscriva un'assicurazione o una garanzia complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall'assicurazione o dalla garanzia sottoscritta secondo la normativa dello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Procedimenti disciplinari

1. Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante si applicano le regole procedurali, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la massima sollecitudine all'autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni utile informazione.

3. Fermo restando il potere decisionale dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa coopera per tutto lo svolgimento del procedimento disciplinare con l'autorità competente dello Stato membro di

origine. In particolare, lo Stato membro ospitante prende le disposizioni necessarie affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine possa presentare le proprie osservazioni dinanzi agli organi competenti per i ricorsi.

4. L'autorità competente dello Stato membro di origine, decide, secondo le proprie norme sostanziali e procedurali, quali conseguenze debbano trarsi dalla decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti dell'avvocato che ivi esercita con il proprio titolo professionale d'origine.

5. Pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante.

Articolo 8

Esercizio nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato

L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia.

Articolo 9

Motivazione e ricorso giurisdizionale

Le decisioni con cui viene rifiutata o revocata l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.

Contro dette decisioni si può proporre ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Articolo 10

Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante

1. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e permanente riguardante il diritto dello Stato membro ospitante, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalla prova attitudinale che può essere richiesta in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e per esercitarla con il titolo professionale di tale Stato membro.

Grava sull'interessato l'onere di provare l'esercizio di tale attività effettiva e permanente per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal

fine egli fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle cause trattate. Per «attività effettiva e permanente» si intende l'esercizio reale delle attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale d'origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e permanente nello Stato membro ospitante, può essere sottoposto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, soltanto ad una prova attitudinale limitata al diritto procedurale e alla deontologia dello Stato membro ospitante.

3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine può chiedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, il riconoscimento del proprio diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE, per poter accedere in via definitiva alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante ed esercitarla con il titolo professionale di tale Stato membro.

4. Nel valutare le domande l'autorità competente prende in considerazione la partecipazione del richiedente a corsi o seminari vertenti sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale.

5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto sulle informazioni ottenute.

6. L'avvocato che ha ottenuto l'accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi da 1 a 5 ha diritto di fregiarsi, a fianco del titolo professionale dello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.

Articolo 11

Esercizio in comune della professione

Ove sia consentito nello Stato membro ospitante, l'esercizio in comune della professione è soggetto alle seguenti modalità:

1) Uno o più avvocati che esercitino col proprio titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, membri di uno stesso studio collettivo nello Stato membro di origine, possono praticare la loro attività professionale nell'ambito di una succursale o di un'agenzia del loro studio collettivo nello Stato membro ospitante. Tuttavia, quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione dell'attività di tale studio collettivo nello Stato membro di origine siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante, queste ultime regole si applicano se ed in quanto la loro osservanza sia giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi.

- 2) Ogni Stato membro offre la possibilità a due o più avvocati provenienti dallo stesso studio collettivo o dallo stesso Stato d'origine e che esercitano sul suo territorio con il loro titolo professionale d'origine di accedere ad una forma d'esercizio in comune della professione. Agli stessi avvocati devono essere accessibili tutte le forme associative d'esercizio della professione eventualmente contemplate dall'ordinamento dello Stato membro ospitante. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro ospitante disciplinano le modalità secondo le quali tali avvocati esercitano in comune le loro attività.
- 3) Lo Stato membro ospitante prende i provvedimenti necessari per consentire l'esercizio in comune delle attività professionali anche:
- a) a più avvocati provenienti da Stati membri diversi che esercitano con il loro titolo professionale di origine,
 - b) a uno o più avvocati di cui alla lettera a) e a uno o più avvocati dello Stato membro ospitante.
- Le modalità in base alle quali detti avvocati esercitano in comune la loro attività nello Stato membro ospitante sono disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro.
- 4) L'avvocato che intenda esercitare col proprio titolo professionale di origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante di essere membro di uno studio collettivo nel proprio Stato membro di origine e fornisce tutte le informazioni utili riguardanti quest'ultimo.
- 5) In deroga alle disposizioni dei punti da 1 a 4, lo Stato membro ospitante che vieti l'esercizio della professione di avvocato nell'ambito di uno studio collettivo controllato da persone estranee alla professione forense può rifiutare ad un avvocato iscritto col suo titolo professionale d'origine di esercitare sul proprio territorio in qualità di membro di tale studio se, all'interno di esso, il potere decisionale viene esercitato in via maggioritaria da persone non aventi la qualifica di avvocato.

Articolo 12

Denominazione dello studio collettivo

Indipendentemente dalle modalità secondo le quali esercitano la professione con il loro titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante, gli avvocati possono menzionare la denominazione dello studio collettivo di cui siano membri nello Stato membro di origine. Lo Stato membro ospitante può esigere che, oltre alla suddetta denominazione, sia indicata anche la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di ori-

gine o i nomi dei suoi membri che esercitano nel proprio territorio o può esigere entrambe le indicazioni.

Articolo 13

Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine

Allo scopo di facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue disposizioni vengano eluse al solo scopo di sottrarsi all'osservanza della normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si accordano reciproca assistenza. Esse garantiscono la riservatezza delle informazioni che si comunicano.

Articolo 14

Designazione delle autorità competenti

Nel termine previsto dall'articolo 15 gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande e a prendere le decisioni contemplate dalla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.